



COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 1 FINALITÀ E COMPETENZE

1. Attraverso le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) si vuole offrire agli allievi la possibilità di vivere a scuola una concreta esperienza di vita democratica e sensibilizzare i giovani cittadini a partecipare alla vita della comunità locale, sviluppando la consapevolezza che ciascuno può contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.
2. L'attività ha inoltre lo scopo di migliorare la socializzazione all'interno delle classi nonché di contribuire alla formazione della personalità dei ragazzi offrendo loro la possibilità di riflettere sul significato della competizione elettorale intesa non come scontro ma come confronto.
3. Nella competenza del CCR rientrano i seguenti quattro ambiti di attività:
 - a) scuola e legalità;
 - b) ambiente (verde pubblico, qualità, tutela e valorizzazione del territorio);
 - c) tempo libero, sport e cultura;
 - d) solidarietà.

ART. 2 FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il CCR rappresenta la collettività dei ragazzi di Quarto, concorre a determinare l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.
2. Il CCR ha funzioni consultive, propositive e di controllo.
 - a) esprime il proprio parere sulle pratiche che gli organi del Comune, il Segretario Generale o i funzionari ritengono di dovere sottoporre alla sua attenzione;
 - b) esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di propria competenza attraverso deliberazioni;
 - c) esercita funzioni di vigilanza sulle attività proposte relativamente alle materie demandate alla sua competenza;
3. Le sedute del CCR sono pubbliche e si tengono presso l'aula consiliare del Comune di Quarto. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
5. Le funzioni di facilitatore della comunicazione sono svolte da un delegato nominato d'intesa dai dirigenti scolastici.
6. Il CCR ha la propria sede presso l'aula consiliare del Comune di Quarto.
7. Nel bilancio di previsione del Comune vengono previste idonee dotazioni finanziarie per le spese relative alle materie demandate al CCR

ART. 3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) è composto dal Sindaco e da 24 consiglieri.
2. Il Sindaco è eleggibile una sola volta.
3. Il Consiglio rimane in carica due anni scolastici.

ART. 4 CORPO ELETTORALE ED ELEGGIBILITA'

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti che frequentano le classi 4 e 5 della scuola elementare e gli studenti della scuola media (classi 1 e 2).
2. Possono essere eletti consiglieri del CCR gli alunni delle classi 1 e 2 media e 4 e 5 elementare.

ART. 5 COMPOSIZIONE DELLE LISTE

1. I candidati alla carica di Sindaco dei Ragazzi devono proporre un programma di iniziative inerenti le materie di competenza del CCR.
2. La lista dei candidati deve essere sottoscritta da almeno 24 ragazzi elettori, anche di scuole diverse.
3. Ogni studente elettore può sottoscrivere una sola lista, la stessa firma in più liste determinerà l'invalidazione delle medesime.
4. Insieme alla lista dei candidati deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere in copia presso le bacheche di tutte le scuole medie inferiori ed elementari e all'albo pretorio del Comune.
5. Ciascuna lista di candidati alla carica di Consiglieri Comunali, comprenderà un numero di candidati non superiore al numero di 24 Consiglieri da eleggere e non inferiore a 18.
6. In ogni lista devono essere rappresentati i due sessi.
7. Sono candidabili tutti i ragazzi iscritti alle classi aventi diritto al voto secondo le modalità di cui al presente regolamento.
8. Ad ogni lista dovrà essere allegata, per ciascun candidato, una dichiarazione nella quale il candidato, indicando la classe di appartenenza, esprima l'accettazione della candidatura.
9. Ogni lista deve essere originale, ideata e realizzata in assoluta libertà e autonomia dai/le ragazzi/e, senza alcun riferimento diretto o indiretto a forze politiche esistenti.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste elettorali dovranno essere presentate da uno dei candidati delegato da almeno cinque candidati consiglieri della lista all'ufficio elettorale, la cui composizione è stabilita dai Dirigenti scolastici e dai docenti referenti, costituito presso la scuola individuata quale sede centrale elettorale (quella con il maggior numero di alunni), a partire dal ventesimo giorno e non oltre il quindicesimo giorno prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 COMMISSIONE ELETTORALE

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento della fase elettorale del CCR è istituita la Commissione Elettorale composta dai Dirigenti scolastici e dai referenti del progetto educazione alla legalità (1 rappresentante per ambito), dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, da un rappresentante dei genitori presenti nei Consigli di Istituto delle scuole del territorio. I rappresentanti sono designati dai rispettivi organi di appartenenza.
2. La Commissione dovrà costituirsi 25 giorni prima della data delle elezioni. Compiti della Commissione sono:
 - a) verificare la rispondenza delle liste presentate alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) vigilare sul regolare andamento della campagna elettorale;
 - c) curare la predisposizione degli elenchi degli elettori che saranno validati dal Presidente della Commissione stessa e consegnati, unitamente all'altro materiale necessario per la votazione, al Presidente del seggio elettorale;
 - d) procedere non oltre il terzo giorno successivo a quello delle elezioni alla proclamazione degli eletti;
 - e) decidere su eventuali controversie.

ART. 8 NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

1. La campagna elettorale avrà la durata di 12 giorni e terminerà due giorni prima delle elezioni. Durante tutto il periodo di campagna elettorale, presso le scuole dovrà essere assicurato uno spazio riconoscibile per l'esposizione delle liste e dei programmi ad esse allegati.

ART. 9 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni avranno luogo entro e non oltre il 90° giorno da inizio anno scolastico, presso le sedi scolastiche del territorio, e si svolgeranno, nel giorno prefissato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
2. Nella scheda sono indicati i candidati alla carica di Sindaco.
3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Sindaco;
4. Ciascun elettore può esprimere n. 2 voti di preferenza per i candidati alla carica di Consigliere Comunale.
5. Lo spoglio delle schede avverrà subito dopo la chiusura delle urne.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, ad esse dovrà assistere, con funzioni di consulenza, la Commissione elettorale del CCR.
7. Il seggio elettorale è composto da 5 ragazzi/e delle scuole del territorio sorteggiati fra tutti i ragazzi aventi diritto di voto con esclusione dei candidati e viene nominato dal Presidente della Commissione Elettorale. Il primo sorteggiato avrà la funzione di Presidente di seggio.
8. Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure elettorali, fino alla proclamazione degli eletti, si farà riferimento alle vigenti disposizioni elettorali comunali.

ART. 10 PROCLAMAZIONE DEL SINDACO E DEI CONSIGLIERI

1. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
2. vengono eletti consiglieri i candidati più votati, ad ogni lista spettano minimo 4 seggi che saranno equamente ripartiti tra le liste presentate dalle scuole partecipanti.
3. A parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più giovani di età.
4. I primi seggi sono attribuiti ai candidati alla carica di Sindaco.
5. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti tra i ragazzi delle scuole medie assumerà la carica di Presidente del Consiglio Comunale;
6. Il Consigliere eletto con il maggior numero di voti proporzionali tra i ragazzi delle scuole elementari assumerà la carica di Vice Sindaco.

ART. 11 DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori di cui 4 nominati dal Sindaco in riferimento agli ambiti;
2. Il Sindaco propone e presenta all'approvazione del CCR il programma e i componenti della Giunta.

ART. 12 IL SINDACO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco ha la sua sede presso la scuola di appartenenza ed è tenuto a:
 - a) convocare il CCR e la Giunta dei Ragazzi; fissare gli o.d.g.; determinare le date delle adunanze;
 - b) riunire il CCR entro 10 gg. quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri del CCR o il Sindaco del Comune;
 - c) curare che le deliberazioni del CCR e della Giunta dei Ragazzi, nelle materie demandate alla loro competenza, vengano portate all'attenzione degli organi competenti;

- d) vigilare sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali per quanto concerne le competenze del CCR e della Giunta dei Ragazzi;
- e) curare i rapporti con le autorità cittadine;
- f) riferire direttamente con relazioni scritte al Consiglio Comunale degli adulti i casi in cui non siano state recepite le deliberazioni del CCR e della Giunta dei Ragazzi;
- g) procedere alla nomina dei 4 assessori in relazione agli ambiti.
- h) procedere alla nomina del segretario del CCR tra i componenti del Consiglio Comunale.

ART. 13. COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE DEI RAGAZZI

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 Assessori di cui 4 liberamente scelti dal Sindaco che li nomina, anche fuori dal Consiglio Comunale, prevedendo la nomina di un assessore – ragazzo/a fermo restando il principio delle pari opportunità (50% ragazzi e 50% ragazze).
2. I consiglieri che accettano le seguenti nomine: assessore, Presidente del CCR e di Segretario del CCR cessano dalla carica di consigliere, agli stessi subentra il primo dei non eletti della lista del consigliere cessato dalla carica.
2. La Giunta collabora col Sindaco ed opera attraverso le deliberazioni.
3. Alla Giunta spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione ed il controllo dell'iter delle deliberazioni del CCR e per l'attuazione dei programmi da esso approvati.
4. La Giunta si occupa di tutti quegli atti che non siano di competenza del Sindaco e del CCR.
5. Al termine di ogni anno la Giunta riferisce al CCR e al Consiglio Comunale degli adulti sulla propria attività.

ART. 14. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'aggiornamento o la revisione del presente regolamento sarà possibile prima dell'indizione delle nuove elezioni.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legislazione di settore vigente in materia di enti locali.